



Via Giacomo Cusmano 28 - 90141 - Palermo
091.545808
www.avvocatofasano.com

Avv. Angela Maria Fasano

Avv. Stefania Fasano

Avv. Valentina D'Aleo

Avv. Floriana Giocondo

Dott. Comm. Fabio Cicero

Al Sindaco del Comune di Castelbuono



E per conoscenza

Al Ministro *pro tempore*

Al Garante Nazionale

Al Garante Regionale

Al sindaco del Comune di Palermo

Ai responsabili delle strutture sanitarie della Regione Siciliana

Ai responsabili delle CTA del territorio della Regione Siciliana

OGGETTO: *Abbattimento delle barriere linguistiche, quali stereotipi discriminatori in ambito sociale e culturale nell'ambito dei soggetti che usufruiscono delle tutele di cui alla legge 104/1992.*

LE PAROLE HANNO UN PESO!

Carissimo Sindaco, è arrivato il momento di elevarci come esempio di democratica convivenza con le fragilità, **in relazione al lessico di sovente utilizzato** in ambito amministrativo, per esprimere le



Avv. Angela Maria Fasano

Avv. Stefania Fasano

Avv. Valentina D'Aleo

Avv. Floriana Giocondo

Dott. Comm. Fabio Cicero

patologie di alcuni cittadini che convivono con una disfunzione fisica o psichica e che richiama la tutela normativa di cui alla legge 104/1992.



La norma giuridica è la prima forma di discriminazione in taluni casi.

Nello specifico, si rafforza quasi inconsciamente la convinzione che si possa essere autorizzati all'impiego di locuzioni e termini discriminatori avendo questi ultimo ricevuto l'"avallo" legittimante del diritto.

Ma ciò, inevitabilmente, può determinare significative ripercussioni sul sentimento comune.

Ma rammentate: il diritto non è infallibile. Non è una scienza esatta. Il diritto, la produzione giuridica e normativa sono elaborate dagli uomini. Quindi, lo stesso diritto, può esser fallace e coniare, o mantenere, termini oramai da elidere dal nostro vocabolario comune.

A tal fine, il paradigma illustrativo cui ho deciso di far riferimento è stato quello inerente ai meccanismi di funzionamento dello stereotipo nell'ambito delle relazioni sociali in cui si sovviene discriminazione linguistica.



Avv. Angela Maria Fasano

Avv. Stefania Fasano

Avv. Valentina D'Aleo

Avv. Floriana Giocondo

Dott. Comm. Fabio Cicero

Partiamo dalle basi: discriminare” significa, in un’accezione generica, discernere, classificare, operare una distinzione. In un suo senso più specifico, vuol dire distinguere secondo canoni e criteri che implicano una differenziata attribuzione di valore legata ad una classificazione identitaria del soggetto.

Tale modalità discriminatoria agisce all’opposto rispetto al modo con il quale si sarebbe portati a concepirla: non si ricorre alla creazione di termini differenti ma, semplicemente, si persevera nel mantenimento di uno status quo linguistico espressione di modelli culturali oramai superati (handicappato, minorato (espressione che troviamo nelle domande di mobilità dei docenti per il sostegno), disabile, etc etc...

La specificità di tale forma di discriminazione risiede nel suo operare tramite inerzia, senza una piena consapevolezza da parte del parlante. Il risultato però è particolarmente incisivo: l’esistenza della fragilità fisica o psichica non viene esplicitata ma nascosta. È questa un’ulteriore e, probabilmente più sottile, modalità di emarginare.

Capiamo il perché.



Avv. Angela Maria Fasano

Avv. Stefania Fasano

Avv. Valentina D'Aleo

Avv. Floriana Giocondo

Dott. Comm. Fabio Cicero

Invero, il nostro Legislatore, le amministrazioni, gli uffici della PA, per mera deconcentrazione probabilmente, continuano a coniare idiomi ghettizzanti, forieri di gravi e pericolose disparità di trattamento che potrebbero ledere la dignità delle persone fragili, dei propri familiari e di tutti noi cittadini che da anni combattiamo contro ogni forma di discriminazione, soprattutto lessicale.

Ma è pur vero che siamo nel campo del «politicamente corretto»: le parole vanno considerate valutando le connotazioni associate a ciascun termine e verificandone la funzionalità a seconda del contesto in cui vengono usate, dei valori che alle stesse attribuiamo, a volte anche senza esserne consapevoli.

Certo, ci sono esagerazioni, lo sforzo di essere politicamente corretti e di non offendere a volte provoca effetti ridicoli.

Ecco, ritengo che in questi casi, il buon senso, quello lessicale intendo, possa esser d'aiuto.

Le mie riflessioni si fondano sul presupposto della non neutralità del linguaggio e sulla convinzione della profonda influenza che l'espressione verbale esercita sulla percezione e sulla costruzione della realtà in cui viviamo. Ed invero, se, innegabilmente, il linguaggio è lo specchio della nostra società, delle regole che la governano, dei rapporti e delle caratteristiche più profonde che la costituiscono,



Avv. Angela Maria Fasano

Avv. Stefania Fasano

Avv. Valentina D'Aleo

Avv. Floriana Giocondo

Dott. Comm. Fabio Cicero

d'altra parte, si può sostenere che le modalità di espressione contribuiscono a caratterizzare e a forgiare le idee e i modelli di riferimento della società stessa.

Nonostante ciò, pare potersi affermare che l'azione discriminatoria del linguaggio è generalmente sottovalutata e comunemente accettata. Infatti, spesso si accetta l'uso di espressioni "poco felici", solo perché esse sono ormai considerate "comuni" o, addirittura, erroneamente reputate frutto di vere e proprie regole grammaticali/normative o, in ogni caso, perché percepite dalla consuetudine come prive di connotazione offensiva.

Spesso, infatti, nelle parole che vengono maggiormente usate e in molte espressioni di uso corrente si celano stereotipi e significati discriminatori. Essi, tuttavia, nella maggior parte dei casi, non sono nemmeno percepiti come tali, cosicché si consolidano, si tramandano, si accettano e divengono parte integrante della nostra mentalità.

Questa condizione, purtroppo, è presente nell'ambito delle fragilità, ossia nell'ambito normativo che dovrebbe tutelare i cittadini, *id est* gli esseri umani che presentano una patologia fisica o psichica che comporta la presenza di un diritto alla tutela di cui alla Legge 104/1992.



Avv. Angela Maria Fasano

Avv. Stefania Fasano

Avv. Valentina D'Aleo

Avv. Floriana Giocondo

Dott. Comm. Fabio Cicero

Terminologia discriminatoria, purtroppo, che riscontriamo anche nella normativa ove spesso si
rinviene il concetto di “disabilità”.



Personalmente non ho mai beneamato il termine “disabilità”, anche se utilizzato dal nostro legislatore in molteplici provvedimenti normativi. È un termine normativo, vero, ma è altrettanto vero che non ci appartiene. E ciò perché molte volte la persona fragile è commiserata con ciò discriminato proprio da quelli che hanno paura di riconoscersi in lei, direttamente o indirettamente. Il termine disabilità è già una gran brutta forma di discriminazione. E non posso accettarlo, per la funzione che rivesto. Per questo io oggi insorgo. Contro una norma antica, anacronistica e ghetizzante.

A questo punto, pare opportuno chiedersi in quale posizione si collochi il linguaggio giuridico in relazione alle caratteristiche che stabiliscono la distinzione tra linguaggi naturali e linguaggi artificiali.

E da qui, la normativa comunitaria mi viene in soccorso.

Nel diritto italiano, come di recente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione, in particolare nella sentenza della Sezione Lavoro n. 13649/2019, **non è presente una nozione unitaria di disabilità**,



Avv. Angela Maria Fasano

Avv. Stefania Fasano

Avv. Valentina D'Aleo

Avv. Floriana Giocondo

Dott. Comm. Fabio Cicero

che si rinviene, invece, in un significato essenzialmente sociale, nella legislazione sovranazionale, in particolare nella Direttiva 78/2000/CE del 27 novembre 2000, sulla parità di trattamento in materia di occupazione.

La nozione di disabilità che va applicata nella fattispecie, sulla scorta della citata visione EUROUNITARIA, è quella che secondo la Suprema Corte si ricava dall'esame delle pronunce della Corte di Giustizia, specie successive alla ratifica da parte della Unione Europea della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone fragili (UNCRPD) del 2006: se è vero che la nozione di handicap non è definita nella stessa direttiva 2000/78, la Corte di Giustizia ha pacificamente inteso tale nozione, alla luce della Convenzione dell'ONU, come relativa ad una "limitazione risultante in particolare da patologie fisiche, mentali o psichiche durature che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona interessata alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri.

La Suprema Corte, nella nominata sentenza n. 13649/2019 ha ritenuto che, a sensi dell'articolo 5 della direttiva citata - secondo cui: "per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento dei disabili, sono previste soluzioni ragionevoli".



Avv. Angela Maria Fasano

Avv. Stefania Fasano

Avv. Valentina D'Aleo

Avv. Floriana Giocondo

Dott. Comm. Fabio Cicero

In tal senso spetta al nostro legislatore prendere “i provvedimenti appropriati, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, per consentire ai disabili di accedere alla realtà quotidiana in un contesto avulso da espressioni poco felici.

La parità si garantisce, quindi, con i divieti di discriminazione contenuti nella Direttiva eutounitaria indicata e nella normativa interna. Nel definire ciò che costituisce “comportamento discriminatorio”, l’art. 2, D.Lgs. n. 216/2003 – decreto recante “Attuazione della direttiva n. 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro” – distingue tra atti di: 1. discriminazione diretta “quando per religione, per convinzioni personali, per handicap, per età o per orientamento sessuale, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga”; 2. discriminazione indiretta “quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici di handicap, le persone di una particolare età o di un orientamento sessuale in una situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone”.



Avv. Angela Maria Fasano

Avv. Stefania Fasano

Avv. Valentina D'Aleo

Avv. Floriana Giocondo

Dott. Comm. Fabio Cicero

Ovverosia quando un medesimo trattamento viene riservato a soggetti che si trovano in situazioni diverse e, alcune, oggetto di tutela antidiscriminatoria.



Si tratta, quindi, con tutta evidenza, di una specificazione del generale principio di eguaglianza sostanziale, posto nell'ordinamento interno dall'art. 3, comma 2, Cost.

Una corretta interpretazione della disciplina anti-discriminatoria non può prescindere, stante l'origine comunitaria della normativa citata, da un raffronto con le pronunce rese in materia della Corte Europea Dei Diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia UE. In particolare, la giurisprudenza eurounitaria ha chiarito che *“una differenza di trattamento può consistere nell'effetto sproporzionatamente pregiudizievole di una politica o di una misura generale che, se pur formulata in termini neutri, produce una discriminazione nei confronti di un determinato gruppo”*.

Orbene, le espressioni “handicappato, minorato psicofisico, e tante altre ancora sono la concretizzazione etimologica di tale sproporzione pregiudizievole, totalmente avulsa dalla visione eurocomunitaria.

L'accezione di handicap elaborata dalla giurisprudenza europea e sopra evidenziata rileva, infatti, nella individuazione della platea dei destinatari della tutela antidiscriminatoria giacché estende i



Avv. Angela Maria Fasano

Avv. Stefania Fasano

Avv. Valentina D'Aleo

Avv. Floriana Giocondo

Dott. Comm. Fabio Cicero

soggetti protetti rispetto al campo definito dal diritto nazionale, in particolare dalla legge 12 marzo 1999 nr. 68 — che è individuato in ragione del grado di invalidità o della natura nonché dell'accertamento di tali presupposti da parte degli organi pubblici competenti. Per tale ragione la Corte di Giustizia, con sentenza 4 luglio 2013, C 312/2011, esaminato il complesso delle tutele interne— (legge 5 febbraio 1992 nr.104, legge 8 novembre 1991 nr. 381, legge 23 marzo 1999 nr. 68, Decreto legislativo 9 aprile 2008 nr. 81) — ha accertato l'inadempimento della Repubblica Italiana all'obbligo di dare esecuzione alla disposizione dell'articolo 5 della direttiva 2000/78, per non avere imposto l'obbligo di prevedere soluzioni ragionevoli applicabili a tutti i soggetti fragili.

10

** ** *

Questo il motivo, per cui la scrivente, in qualità di Garante oggi ha deciso di intervenire.

Insomma: bisogna organizzare meglio la nostra società, a favore di chi si trova in condizioni di debolezza o fragilità. Anche a queste operazioni meritorie e politicamente corrette (in senso amplissimo) inducono ad una riflessione sulla lingua.

Occorre intraprendere un percorso di modifica del linguaggio giuridico.



Avv. Angela Maria Fasano

Avv. Stefania Fasano

Avv. Valentina D'Aleo

Avv. Floriana Giocondo

Dott. Comm. Fabio Cicero

Questo perchè i giuristi sono i tecnici del diritto e il linguaggio da costoro impiegato è definito nei termini di linguaggio tecnico. Il dato della “difficoltà”, tuttavia, rappresenta una caratteristica per così dire secondaria, laddove quella principale, che si pone alla base della creazione dei linguaggi artificiali, è che essi si configurano come strumenti finalizzati al perseguimento di scopi determinato.

Orbene, ritengo che in termini giuridici, si dovrebbe utilizzare l'espressione “PERSONE FRAGILI” affette da fragilità fisiche o psichiche.

L'operazione che il diritto dovrà porre in essere sarà questa: appropriarsi di determinati termini del linguaggio ordinario facendo in modo che essi acquistino una forza suggestiva ancora maggiore in quanto supportata dal principio di autorità.

Solo allora sarà abbattuto lo stereotipo di “handicappato” “limitato” “minorato” che spesso, troppe volte, leggo in provvedimenti normativi oramai anacronistici.

Tale considerazione si confà alla perfezione anche alla natura del linguaggio giuridico: quest'ultimo rappresenta sicuramente uno strumento di potere nella misura in cui conferisce alla realtà un preciso



Avv. Angela Maria Fasano

Avv. Stefania Fasano

Avv. Valentina D'Aleo

Avv. Floriana Giocondo

Dott. Comm. Fabio Cicero

ordine sociale attraverso l'individuazione delle situazioni da normare, disciplinare ed eventualmente sanzionare.

12

L'obiettivo che perseguo, pertanto, è quello di "proporre" strutture morfologiche e semantiche che non siano portatrici dirette del germe della discriminazione ovvero: suggerire alternative compatibili con il sistema della lingua moderna.

Spero che questa mia disquisizione possa essere presa come base di partenza per un cambiamento.

Nelle more, la scrivente, in qualità di Autorità Garante, ha già eliminato dal proprio vocabolario le espressioni giuridiche limitanti, per fare spazio a quelle morfologiche e semantiche di "fragilità".

Invito pertanto gli operatori del sistema a fare lo stesso.

Palermo, addì, 26 marzo 2021

Il Garante della persona fragile del Comune di

Castelbuono

Avv. Angela Maria Fasano

